



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

APPROVATO DALLA GIUNTA CONI DEL 16 GIUGNO 2026 CON DELIBERA N. 198/2026



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Approvato dalla Giunta CONI del 16/06/2026 con delibera n.198/2026

PARTE PRIMA

DISCIPLINA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Obbligatorietà delle disposizioni federali

[1] I tesserati e le Società affiliate, coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'amministrazione di queste e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, nonché i provvedimenti e le decisioni federali.

[2] Per le violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa, in costanza di tesseramento, ai dirigenti, ai tesserati, ed ai soggetti al comma che precede si applicano, anche se non più tesserati, le sanzioni previste dal presente Regolamento.

[3] Le Società affiliate rispondono, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti:

- a) delle violazioni commesse dai propri tesserati e sostenitori;
- b) dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della Società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle Società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;
- c) degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee, qualora non risulti o vi sia un ragionevole dubbio che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato.

[4] I legali rappresentanti delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati.

[5] L'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché nei Principi di giustizia sportiva e nel Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, non può essere invocata in nessun caso.

Art. 2 Obbligo di lealtà e correttezza

[1] Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle Società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere si comportano con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare; si oppongono, altresì, a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.



[2] I soggetti di cui al comma precedente non esprimono pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, non fanno comunicati, non concedono interviste né danno comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso indagini della Procura federale o siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di giustizia federale.

[3] I tesserati osservano il codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007 – delibera n. 468 C.F. 11/06/2011)

[1] I soggetti di cui all'art. 1 sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.

[2] Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Art. 4 Principi del processo sportivo

[1] I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, delle Società affiliate e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

[2] Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

[3] I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

[4] La decisione del giudice è motivata e pubblica.

[5] Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

[6] Per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 5 Principio del doppio grado di giudizio

[1] Contro le decisioni adottate in primo grado dagli Organi Giudicanti è assicurato un secondo grado di giudizio, fatto salvo quanto previsto dalle norme sportive antidoping.

Art. 6 Obbligatorietà del compromesso (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Le Società affiliate, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280.

[2] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.



[3] Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, secondo la disciplina prevista agli artt. 97 ss. Regolamento Organico, la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

Art. 7 Criteri interpretativi

[1] Nell'applicazione del presente Regolamento non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

[2] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

[3] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

[4] L'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente regolamento è attribuita alla Corte Federale di Appello.

[5] Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 8 Definizioni

[1] Con il termine "*Società*" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.

[2] Con il termine "*tesserato*" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore, allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.

[3] Con il termine "*giocatore*" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.

[4] Con il termine "*presidente di Società*" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della Società.

[5] Con il termine "*allenatore*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.

[6] Con il termine "*arbitro*" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.

[7] Con il termine "*ufficiale di campo*" si definiscono i tesserati del C.I.A. abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

[8] Con il termine "*impianto di gioco*" si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

[9] Con il termine "*campo di gioco*" si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del



“campo di gioco” anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.

[10] Con il termine “terreno di gioco” o “rettangolo di gioco” si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

Art. 9 Divieto di scommesse

[1] E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale.

[2] Chiunque viola tale divieto è punito con l'inibizione da tre mesi a tre anni.

Art. 10 Punibilità (delibera n. 42 C.F. 11/07/2023)

[1] Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

TITOLO II DELLE SANZIONI

Art. 11 Ammonizione (delibera n. 285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto per iscritto ad uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

Art. 12 Deplorazione (delibera n. 285 C.F. 15e16/05/2009)

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto ad uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

[2] La deplorazione costituisce sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione.

[3] La deplorazione si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

Art. 13 Ammenda (delibera n. 78 C.F. 17/07/2024)

[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una Società o ad un Tesserato di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nelle tabelle allegate - secondo le specifiche disposizioni previste per le varie infrazioni disciplinari.

[2] Nel caso di concorso di più infrazioni commesse dai propri sostenitori, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% del massimale per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso. In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile ai comportamenti di cui al comma precedente, si fa sempre riferimento alla percentuale da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun Campionato dalla tabella A allegata.



[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.

[6] Le somme dovute a titolo di ammenda vanno arrotondate per eccesso o per difetto all'unità di euro.

Art. 14 Squalifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, per un determinato numero di gare dello stesso Campionato o di altra manifestazione ufficiale.

[2] La squalifica è applicabile solamente agli atleti e agli allenatori.

[3] La squalifica per una gara si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.

[4] Per il settore Professionistico, Dilettanti e Campionati Regionali la squalifica per la prima volta nell'anno sportivo e per una sola gara di Campionato è sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda pecuniaria indicata nella Tabella B. In caso di squalifica per più gare la sanzione va scontata. Per i Campionati Giovanili ed Under 21 non è ammessa la commutazione.

[5] Le Società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella tabella B.

Art. 15 Inibizione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.120 C.F. 19e20/09/2008 – delibera n.285 15e16/05/2009 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024))

[1] L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

[2] La sanzione comporta in ogni caso:

a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;

c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;

d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;

e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.

[3] L'inibizione è applicabile a tutte le persone fisiche incluse tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

[3 bis] I soggetti colpiti da provvedimento disciplinare di inibizione non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ordinamento federale per tutta la durata del periodo di inibizione. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta, al netto di altri comportamenti sanzionabili, il pagamento dell'ammenda indicata nella Tabella B.

[3 ter] I tesserati nei cui confronti sia stata applicata l'inibizione o la squalifica mantengono lo status di tesserato e i relativi obblighi fino alla scadenza della sanzione loro irrogata.

[4] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette per la prima volta nell'anno sportivo



è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di inibizione superiore ai giorni sette la sanzione va scontata.

[5] Le Società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto nella tabella B.

Art. 16 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle Società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP.

[2] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 17 Squalifica del campo di gioco (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009-del.n. 42 C.F.11/07/2023 - delibera n.78 C.F. 17/07/2024- delibera n. 47 C.F. 17/07/2025)

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare a porte chiuse una o più partite dello stesso Campionato, della Coppa Italia o di altra manifestazione Ufficiale che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo, oltre all'applicazione dell'ammenda pari al massimale di cui alla Tabella A per ogni giornata di squalifica.

[2] Le eventuali maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della Società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla Società avversaria.

[3] Per i Campionati Nazionali la squalifica del campo di gioco per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C, ferma restando l'applicazione dell'ammenda prevista al precedente comma [1]. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata a porte chiuse, oltre all'applicazione dell'ammenda come prevista al precedente comma [1].

[4] Per i Campionati Regionali e Giovanili la squalifica del campo di gioco, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo e per una sola giornata può essere sostituita, su richiesta facoltativa, con l'ammenda indicata alla Tabella C ferma restando l'applicazione dell'ammenda prevista al precedente comma [1]. In caso di squalifica per due o più giornate la sanzione va scontata a porte chiuse ferma restando l'applicazione dell'ammenda prevista al precedente comma [1].

[5] Fermo restando quanto previsto al comma [1], la squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta l'obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.

[6] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la Società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.



Art. 18 Perdita della gara e penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.240 C.F. 9-10/02/2008 - delibera n.285 C.F. 15-16/05/2009)

[1] La sanzione sportiva della perdita della gara consiste nella omologazione di una gara disputata con il risultato di 0 – 20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

[2] La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica del Campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione ovvero del Campionato successivo qualora la penalizzazione si riveli priva di efficacia sanzionatoria.

[3] La sanzione sportiva della retrocessione consiste nello spostamento della Società all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di altra competizione agonistica e conseguentemente nel passaggio di categoria inferiore.

[4] Le sanzioni della penalizzazione di punti in classifica e della retrocessione si applicano - tranne che nella ipotesi di cui all'art.53, comma 2 – solo qualora venga accertato che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.

Art. 19 Esclusione dal Campionato (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.240 C.F. 9-10/02/2008 - delibera n.285 C.F. 15-16/05/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] L'esclusione dal Campionato consiste nel divieto di prendere parte al Campionato od al torneo cui la squadra di una Società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.

[2] L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt.12, 13, 14, 15, 16, 17, 63, 68, 69 e 86 R.E. Gare, applicabili per quanto di ragione, con l'esclusione di quanto disposto all'art. 52 comma 2.

Art. 20 Esclusione dall'attività internazionale

[1] Nel caso di infrazioni disciplinari che abbiano in qualche modo attinenza con i rapporti con Federazioni o Società straniere, o costituiscano violazioni di regolamenti della FIBA o di disposizioni federali, l'Organo di giustizia competente può applicare la sanzione della esclusione dall'attività internazionale ufficiale od amichevole, in via temporanea o definitiva, totale o parziale.

Art. 21 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.

[2] L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

[4] Costituiscono circostanze attenuanti:

a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;



- b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
- c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

[5] Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente di Società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
- b) aver cagionato danni a persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- m) aver commesso un fatto nei confronti di un minore.

Art. 22 Concorso di circostanze

[1] Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

[2] Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

[3] Il giudice se ritiene contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso ritenga vi sia equivalenza applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.



Art. 23 Valutazione delle circostanze

[1] Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

[2] Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

[3] Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 24 Recidiva e modalità di applicazione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] La Società o il tesserato che, dopo essere stati sanzionati per un'infrazione, ne commettano un'altra, possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione regolamentare.

[2] La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

[3] Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nelle lettere precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

[4] Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma, del presente articolo può essere sino a due terzi.

[5] Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno, nel caso concreto, le sanzioni per la recidiva.

[6] La recidiva non si applica nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

[7] Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate prima della commissione della nuova violazione disciplinare.

[8] La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Art. 25 Valutazione della recidiva

[1] Agli effetti dell'art. 23 la recidiva si considera circostanza aggravante soggettiva.

Art. 26 Motivazione dei provvedimenti disciplinari

[1] Nella scelta e nella determinazione della entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

a) in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte I - Disciplina, rientri il fatto oggetto del giudizio;



b) le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nella detta Parte I.

TITOLO III DELLE INFRAZIONI

Art. 27 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015-del.n. 42 C.F.11/07/2023-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle Società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, **SANZIONE:**

1^a volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

2^a volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

3^a volta AMMENDA pari al 100% del massimale.

fatta eccezione per la esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, fatti per i quali si procederà nei termini e ai sensi dell'art.28 comma 4 Reg. Giustizia.

2) Uso di standardi sorretti da aste, per l'obiettivo fonte di pericolo che rappresentano, **SANZIONE:** AMMENDA pari al 10% del massimale.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

AMMENDA pari al 30% del massimale alla prima infrazione;

AMMENDA pari al 50% del massimale alla seconda infrazione;

AMMENDA pari al 100% del massimale alla terza e successiva infrazione.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 20% del massimale.

5) Minacce dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 20% del massimale;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 40% del massimale.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale.



7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 25% del massimale;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 50% del massimale;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 50% del massimale;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 60% del massimale;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 80% del massimale;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 40% del massimale;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 40% del massimale;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 60% del massimale;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:

- (A) Se di lieve entità e/o tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
- (B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:

- (a) isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;
- (b) ripetuto, AMMENDA pari al 100% del massimale.

14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

- (a) isolato, AMMENDA pari al 80% del massimale;
- (b) ripetuto, AMMENDA pari al 100% del massimale.



(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.**

(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.**

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

a) se di lieve entità **AMMENDA** pari al 100% del massimale;

b) se di notevole entità **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.**

I danni provocati dovranno essere risarciti dalla Società responsabile.

Art. 28 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 27, nn.10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno due gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la squalifica del campo di gioco per almeno tre gare.

[2] Nel caso in cui a seguito dei comportamenti previsti dall'articolo 27 nn.3 e 9, dopo che l'invito rivolto alla Società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito, la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno una gara; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la squalifica del campo di gioco per almeno due gare.

[3] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1,4 e 5 possono essere raddoppiate.

[4] Nel caso di comportamenti commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 27, commi 1, 4 e 5, possono essere triplicate e può essere applicata la squalifica del campo di gioco per almeno una gara.

[5] Nel caso di esposizione di striscione/striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza verso Società e/o Tesserati da parte di sostenitori della medesima Società, gli arbitri che, su segnalazione di qualsivoglia tesserato o di propria iniziativa, si avvedono della avvenuta esposizione di detto striscione/i: a) dispongono di non dare inizio alla gara o di interrompere il gioco e sollecitano le strutture della Società ospitante ad invitare i responsabili ad eliminare gli striscioni o lo striscione in questione, disponendo poi la ripresa del gioco solo a rimozione avvenuta; b) in caso di mancato e spontaneo accoglimento dell'invito, qualora nell'impianto sia presente la Forza Pubblica, gli arbitri invitano i rappresentanti di detta Forza Pubblica a procedere alla rimozione dello o degli striscioni; c) in caso di mancato e spontaneo accoglimento dell'invito, qualora nell'impianto non sia presente la Forza Pubblica, gli arbitri dispongono la sospensione della gara per un tempo di dieci minuti, trascorso il quale senza che lo o gli striscioni siano stati tolti, dispongono la ripresa del gioco; d) a seguito dei fatti descritti sub lettere a)-b)-c) il Giudice Sportivo disporrà nei confronti della Società i cui sostenitori abbiano esposto lo o gli striscioni di cui in epigrafe, la chiusura del settore dell'impianto di gioco interessato dalla esposizione dello o degli striscioni per un numero di gare da una a quattro, secondo la gravità della condotta e la eventuale reiterazione della stessa, avuto riguardo anche a condotte analoghe poste in essere dai sostenitori medesimi in occasione di gare giocate in trasferta.



Art. 29 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, al termine della gara, che non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta pari al 30% del massimale;

per la seconda volta pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le volte successive pari al 100% del massimale;

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA pari al 50% del massimale;

(B) commesso da più persone, AMMENDA pari al 100% del massimale.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO CINQUE GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) commesso da più persone, SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO TRE GARE;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO CINQUE GARE.

Art. 30 Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016)

[1] Qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in



contatto non violento con uno degli arbitri o un tesserato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 comma 3.

[2] Le sanzioni di cui all'Art. 29 comma 4 si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato.

[3] La sanzione della squalifica del campo di gioco per aggressione è di almeno cinque gare nel caso in cui gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità.

[4] La Società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.

[5] La Società ospitante è oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei tesserati.

[6] Alla Società che ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni organizzate dalla medesima Società, si applica l'ammenda pari al 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.

Art. 31 Incidenti sui campi di gioco (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Qualora nel corso di una partita si verifichino fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, o che comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, alla Società che risulti responsabile si applica la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le Società, ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica. La penalizzazione di un punto in classifica è applicabile soltanto nel caso in cui venga accertato dall'Organo competente la presenza di dolo o colpa grave da parte di tesserati e della Società.

[2] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.

Art. 32 Proteste di tesserati iscritti a referto

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate, nel corso di ciascun anno sportivo:

a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;

b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;

c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del "*fallo tecnico*" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.



[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già stato sanzionato nel corso dell'anno sportivo per la medesima infrazione, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 35.

Art. 33 Comportamenti di tesserati iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024- delibera n.165 C.F. 26/03/2025)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;

(c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;

(d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO CINQUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI TRENTACINQUE.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO.

b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI.

c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.



[3] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti non attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati iscritti a referto, durante la disputa di una gara, nei confronti di terzi, sono così sanzionati:

a) se sporadici, DEPLORAZIONE

b) se reiterati, espressi palealmente e/o in modo violento, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

c) se diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[5] Nel caso di comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, è prevista la sanzione della SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o della INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.

[6] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[7] Costituiscono atti di violenza tutte le esplicazioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[8] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto e dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti di terzi.



Art.34 - Altri comportamenti sanzionabili (delibera n.413 C.F. 13e14/04/2012 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013)

[1] Ai tesserati che in occasione o durante la gara bestemmiano o utilizzano comunque espressioni blasfeme è inflitta la sanzione della squalifica per almeno una giornata o la sanzione dell'inibizione per almeno sette giorni.

Art. 35 Comportamenti non regolamentari da parte di tesserati non iscritti a referto
(delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati non iscritti a referto durante la disputa di una gara, sono puniti:

- a) se sporadici con la AMMONIZIONE;
- b) se reiterati con la DEPLORAZIONE;
- c) se espressi platealmente e/o in modo violento, con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.
- d) se diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.
- e) se commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, con la SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.
- f) se espressi in modo violento nei confronti degli arbitri:
 - qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A SEI MESI.
 - qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA SETTE MESI A TRE ANNI.
 - qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI.

[2] I comportamenti dei tesserati non iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

Art. 36 Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

[1] I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.

[2] In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette.

**Art. 37 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco** (delibera n.161 C.F. 21/10/2006-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito esclusivamente all'allenatore e/o al vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, al netto di altri comportamenti sanzionabili, esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

Art. 38 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017 - delibera n.133 C.F. 28/09/2018 - delibera n. 145 C.F. 07/12/2021-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della Società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. 171 e 172 R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

b) violazione art. 34, comma 4 R.E. Gare (ritardato riconoscimento del Medico di Servizio e/o del responsabile dell'Ambulanza e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore)

AMMENDA pari al 50% del massimale

bb) violazione art. 34, comma 11 R.E. Gare (allontanamento e mancata sostituzione ambulanza senza defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

bbb) violazione art. 34, comma 12 R.E. Gare (allontanamento e sostituzione del Medico di Servizio e/o del defibrillatore e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.



bbbb) violazione art. 34, comma 12 R.E. Gare (allontanamento e mancata sostituzione del Medico di Servizio e/o del defibrillatore e/o della persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore):

PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 o CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA

c) violazione dell'Art. 21 R.E. Gare (disposizioni in tema di efficienza dei campi di gioco):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la quarta volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 44;

d) violazione dell'Art. 20 R.E. Gare e delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

e) violazione dell'art. 37 R.E. Gare (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

f) violazione dell'art. 38 comma 4 e dell'art. 39 R.E. Gare (rispettivamente mancata designazione del dirigente accompagnatore o mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

g) violazione dell'art. 29 R.E. Gare (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):

per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

h) violazione degli artt. 43 commi 2,3,4 (se è stato comunque possibile disputare la gara) e 44 R.E. Gare;



per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

i) violazione dell'art. 13 (impiego di persone inibite):

per la prima volta ammenda pari al 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 29 R.E. Gare (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda pari al 25% del massimale;

per la seconda volta ammenda pari al 50% del massimale;

per la terza volta e le successive ammenda pari al 100% del massimale.

m) violazione art. 45 R.E. Gare (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 61 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):

- ammenda di € 110,00.

o) violazione degli artt. 157 e 158 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda pari al 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

p) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista N" in formato elettronico):

- per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

q) violazione dell'art. 46 R.E. Gare (mancato utilizzo della "lista R/G" in formato elettronico):

- per la prima volta diffida;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la quarta e successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

r) violazione dell'art. 15 R.E. – Tess. (passaggi di categoria)

- AMMENDA pari al 100% del massimale.



s) mancata produzione del referto elettronico

- AMMENDA pari al 100% del massimale.

Art. 39 Infrazioni relative alle misure di sicurezza

[1] Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza, a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne rapporto al Giudice Sportivo competente per il Campionato cui la gara si riferisce.

[2] Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, può rimettere gli atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione del campo di gioco. Qualora detto Organo non fornisca i richiesti chiarimenti nel termine di giorni dieci, il Giudice deciderà nel merito.

[3] In caso di modifiche apportate dalla Società, senza l'approvazione dell'Organo competente, si applica l'AMMENDA pari al 40% del massimale, con fissazione, a cura dell'Organo competente all'omologazione, di termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle prescrizioni regolamentari.

[4] In caso di recidiva, la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

[5] In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa, anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene revocata e la Società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto regolamentare.

[6] Ai fini della applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non concorrono con le altre infrazioni.

Art. 40 Infrazioni relative alle attrezzature (delibera n.162 C.F. 21/10/2006)

[1] Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla Società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) la prima volta AMMONIZIONE;

b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA;

d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice di competenza al momento dell'omologazione della gara.

[2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.

[3] Nell'ipotesi in cui le attrezzature di riserva mancassero o fossero inadeguate, la gara non verrà disputata e sarà omologata dal Giudice competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della Società inadempiente.

[4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se un ulteriore guasto o mal funzionamento delle attrezzature di riserva verificatosi dopo la sostituzione, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.

[5] Tali disposizioni non si applicano per i Campionati Provinciali e Giovanili ad eccezione dei campionati di eccellenza.



Art. 41 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping

[1] La somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping sono vietati.

[2] Le procedure e le modalità per la effettuazione dei controlli antidoping, nonché le relative infrazioni e sanzioni sono stabilite dalle norme sportive Antidoping.

Art. 42 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio, televisione, internet (social network, blog, chat, ecc.) lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno due giornate di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati. I tesserati, ad eccezione dei giocatori ed allenatori, nel caso in cui appartengano al settore professionistico saranno soggetti anche ad un'ammenda pari al massimale come previsto dalla TABELLA A.

[2] Il Procuratore Federale deferisce al Tribunale Federale il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, Società e loro dirigenti.

[3] Il Tribunale Federale, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione degli atti.

[4] Il provvedimento è impugnabile.

[5] Il Tribunale Federale deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

[6] Su istanza della parte interessata la Corte Federale di Appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

[7] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

[8] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.

Art. 43 Dichiarazioni a mezzo stampa da parte degli Organi di Giustizia e della Procura Federale

[1] I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni alla stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione e la decisione sia diventata definitiva e comunque non ulteriormente impugnabile

[2] L'inosservanza della presente disposizione comporta la violazione dei principi di lealtà e correttezza.



Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 - delibera n.92 C.F. 17/07/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.

La stessa sanzione si applica per le violazioni degli obblighi di riservatezza e di indipendenza previsti per gli organi della giustizia sportiva dai principi fondamentali di Giustizia sportiva approvati dal Consiglio Nazionale C.O.N.I. nonché per le violazioni delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento Etico Sportivo.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 59, 60 e 61.

[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di Società, che consentono la gestione di fatto della Società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l'ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] Alle Società nel cui ambito si verificano i comportamenti di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 lett. i).

[6] Costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza la violazione, da parte degli iscritti alla Lista di cui all'art. 99 ss. R.O. e dei componenti e Presidenti dei Collegi arbitrali di cui agli artt. 101 ss. R.O., degli obblighi e dei doveri previsti all'art.101 commi 2, 3 e 4 R.O. In tali casi la sanzione della inibizione implicherà anche il divieto di assumere incarichi arbitrali nelle procedure disciplinate agli artt. 98 ss. R.O. per tutta la durata della sanzione.

Art. 44 bis - Violazioni delle disposizioni relative ai rapporti con gli Agenti Sportivi (delibera n.448 C.F. 20/05/2026)

[1] Il tesserato che intenda avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale CONI e al Registro Federale conferendogli l'incarico con le modalità previste nel Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro.

[2] La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è sanzionata con l'inibizione da tre mesi a tre anni, ferma l'inefficacia del mandato secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

[3] Una società che intenda avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale CONI e al Registro Federale conferendogli l'incarico con le modalità previste nel Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro.

[4] La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è sanzionata con l'inibizione da tre mesi a tre anni a carico di colui che ha rilasciato il mandato per conto della società, ferma l'inefficacia del mandato secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

La società per conto della quale opera il tesserato è sanzionata con l'ammenda di € 2.000,00.



[5] Sono sanzionate con l'inibizione da tre mesi a due anni, i tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi e dell'operato, anche in via di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro Nazionale CONI e nel Registro federale.

La società per conto della quale opera il tesserato o che si avvantaggia dalla sua attività è sanzionata con l'ammenda di € 1.000,00.

[6] Per le violazioni successive alla prima si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 R.G.

Art. 45 Violazione della clausola compromissoria

[1] Si applica l'inibizione da uno a cinque anni ai tesserati che, in proprio o in rappresentanza di Società affiliate, violino la clausola compromissoria.

[2] Per la violazione della clausola compromissoria contenuta nel Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di giocatori di pallacanestro, si applica l'inibizione per un periodo non inferiore a quattro anni per i tesserati e la sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 100.000/00 (centomila) per le Società.

[3] Nei casi di particolare gravità può essere disposta la radiazione.

Art. 46 Morosità di Società e Tesserati (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio Federale, nei confronti di Società, sono disciplinate dal Regolamento Organico – Parte Quinta – Titolo VIII Capol.

[2] Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale Federale, il quale fissa un ulteriore termine, non eccedente la fine dell'anno sportivo in corso al momento della trasmissione, decorso infruttuosamente il quale applica al tesserato la sanzione dell'inibizione fino a tre anni.

Art. 47 Violazioni relative al tesseramento

[1] La violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento è sanzionata con l'inibizione per un periodo da sei a dodici mesi.

[2] La predetta sanzione si applica sia al tesserato che agli eventuali concorrenti nell'infrazione.

Art. 48 Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l'ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 comma 8 R.E. Gare.

[2] La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di 10 atleti/e nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile e Serie A2 maschile e Serie B maschile è punita secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 9 R.E. Gare.

[3] Per il settore professionistico le violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione alla gara sono punite con le sanzioni previste dalle convenzioni stipulate con le Leghe.



Art. 49 Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.278 C.F. 29/04/2016 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017)

[1] La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a:

a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34 comma 1, 35 commi 2-4-8, 41, 42, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare.

b) la violazione del divieto di sostituire un giocatore Under con altro di maggiore età, nei Campionati dove sussiste l'obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori Under;

c) la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 50 comma 4 R.E. Gare.

Art.50 - Violazioni relative ai contratti professionistici (delibera n.512 C.F. 20/04/2013 – delibera n.78 P.F. 13/06/2013)

[1] La violazione delle disposizioni dell'art.1bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di contratti di prestazioni sportiva professionistica è sanzionata con l'inibizione da 3 mesi a 3 anni.

[2] La predetta sanzione si applica al giocatore al suo Procuratore sportivo e al tesserato che nell'accordo risulti rappresentare la Società sportiva, tra i quali è intervenuto l'accordo vietato.

[3] Alla Società sportiva che risulta essere parte dell'accordo vietato si applica altresì la ammenda da 20.000,00 a euro 100.000,00.

[4] Qualora i fatti commessi rientrino nella più grave ipotesi prevista e sanzionata agli artt. 59, 60 e 61 si applicheranno le sanzioni previste in tali disposizioni.

Art. 51 -Infrazioni che comportano una sanzione economica

[1] Il mancato versamento nei termini di scadenza previsti delle somme dovute per la seconda, terza, quarta e quinta rata campionati comporta il pagamento di una ammenda pari al massimale previsto nella Tabella A allegata.

[2] Il mancato versamento nei termini di scadenza previsti delle somme dovute per sesta rata campionati da parte di Società che ha già terminato l'attività sportiva stagionale nel massimo Campionato disputato comporta il pagamento di una ammenda pari al massimale previsto nella Tabella A allegata.

[3] In caso di mancato o parziale versamento della sesta rata entro i termini previsti da parte di Società che sta partecipando, nel massimo Campionato in cui sta prendendo parte, ad una eventuale fase di play off o di play out o comunque ad eliminazione diretta, la Segreteria Generale disporrà nuovi termini per adempiere. La Società, indipendentemente dall'adempimento entro i nuovi termini, è tenuta comunque al pagamento di una ammenda pari al massimale previsto nella Tabella A allegata.

Art. 52 - Infrazioni che comportano l'esclusione dal Campionato (delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.278 C.F. 29/04/2016 - delibera n.393 C.F. 10/05/2019)

[1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa, comporta l'ESCLUSIONE dal Campionato.



[2] Le Affiliate che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili sono escluse dal Campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette Società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la prima rinuncia.

[3] Il mancato o parziale versamento della prima rata campionati comporta la perdita del diritto al rinnovo di autorità degli atleti interessati e, per le Società Nazionali, anche la perdita del diritto di iscrizione al massimo Campionato di pertinenza.

[4] Il versamento successivo al quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la seconda, terza, quarta, quinta rata campionati comporta l'esclusione dal massimo Campionato disputato.

[5] Il mancato o parziale versamento della sesta rata entro i nuovi termini disposti dalla Segreteria Generale in caso di mancato adempimento dei termini previsti nelle DOA da parte di Società che sta partecipando, nel massimo Campionato in cui sta prendendo parte, ad una eventuale fase di play off o di play out o comunque ad eliminazione diretta, comporta l'esclusione dal massimo Campionato disputato.

[6] Ai legali rappresentanti delle Società sanzionate ai sensi dei commi 3,4 e 5 precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

[7] L'Affiliata che nel corso della stagione sportiva abbia raggiunto o superato i 6 punti di penalizzazione a seguito di più sanzioni dovute a ritardati versamenti delle varie rate, sarà esclusa dal Campionato. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 53 - Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.75 C.F. 02/10/2015-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

- a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, 34 comma 1, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare e 31 del presente Regolamento qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della Società affiliata;
- b) le violazioni all'art. 41;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 61).

[2] La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale con propria delibera, per inadempimento della Società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più provvedimenti resi a seguito di procedimenti di arbitrato o di ingiunzione disciplinati dagli artt.98 ss. Regolamento Organico, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera, comporta la penalizzazione in classifica, a carico della Società, di un punto per ogni singolo provvedimento da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio federale ha dichiarato la morosità.

[3] In caso di versamento tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la seconda, terza, quarta, quinta e sesta rata campionati, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di tre punti per ogni scadenza di pagamento, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

[4] In caso di versamento tra l'ottavo ed il quattordicesimo giorno dalla scadenza delle somme dovute per la sesta rata campionati da parte di Affiliata che ha già terminato l'attività sportiva stagionale nel massimo Campionato disputato, l'Affiliata inadempiente sarà penalizzata di tre punti da scontarsi nell'anno sportivo successivo.

[5] Ai legali rappresentanti delle Società sanzionate ai sensi dei commi 3 e 4 precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del presente Regolamento.



[6] Qualora l’Affiliata fosse penalizzata al termine dei Campionati i punti di penalizzazione saranno scontati nell’anno sportivo successivo.

Art. 54 - Rinuncia al Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Ai legali rappresentanti della Società che rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al Campionato si possono applicare le sanzioni previste dall’art. 44.

[2] Alla Società avente diritto alla partecipazione al Campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del Campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un’ammenda pari a quattro volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del Campionato è inflitta un’ammenda pari a otto volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 44.

[3] In entrambi i casi previsti nei commi 1 e 2, la Società che rinuncia al Campionato subisce lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. 18 e 19 R.E. Tess. e l’annullamento dei tesseramenti CNA (Comitato Nazionale Allenatori).

Art. 55 - Rinuncia alle gare (delibera n.468 C.F. 11/06/2011- delibera n. 351/2023 C.F. del 05/05/23)

[1] La Società che, con comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di Campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E. Gare.

[2] La Società che, senza comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di Campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento del doppio dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E. Gare.

[3] A partire dalla gara di quartultima giornata di Campionato della stagione regolare, quando la rinuncia riguarda una gara da disputare in trasferta, sia se comunicata prima delle 48 ore sia se comunicata oltre le 48 ore, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, alla società sarà comminata una ammenda pari al quadruplo dell’ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché gli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E. Gare.

Art. 56 - Ritiro da gara o dal Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Alla Società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53.

[2] La Società che rinunci alla seconda gara dello stesso Campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un’ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall’art. 44.

[3] La Società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un Campionato, che viene esclusa dal Campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni



previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a Campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell'eventuale titolo nazionale, regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. 18 e 19 R.E. Tess. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 44.

Art. 57 - Assenza ufficiali di campo nei campionati regionali e provinciali (delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] In assenza di uno o più ufficiali di campo, la Società ospitante che non provveda al reperimento di persone indispensabili per la disputa della gara è tenuta al pagamento di un'ammenda pari al doppio del contributo gara.

Art. 58 -Atleta di interesse nazionale (delibera n.468 C.F. 11/06/2011)

[1] L'atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

[2] L'atleta che durante l'attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi.

[3] Le sanzioni previste nei commi precedenti se irrogate in corso di Campionato hanno effetto immediato. Se irrogate prima dell'inizio del Campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del Campionato della stagione in corso. Se irrogate al termine del Campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del Campionato dell'anno sportivo successivo. L'eventuale sanzione residua che non possa essere scontata nel Campionato dell'anno sportivo in cui è stata comminata deve essere scontata all'inizio del Campionato dell'anno sportivo successivo.

Art. 59 - Atti di frode sportiva

[1] Costituiscono atti di frode sportiva:

a) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori della categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun Campionato;

b) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio.

[2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.

[3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art. 60 - Atti di illecito sportivo

[1] Rispondono di illecito sportivo le Società affiliate ed i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.



[2] L'illecito sportivo è punito con l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni e nei di particolare gravità ovvero che rechi nocimento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art.60 bis - Atti di discriminazione (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] I tesserati che, nell'ambito dell'attività sportiva o associativa pongono volontariamente in essere condotte direttamente o indirettamente discriminatorie verso altri tesserati, ovvero abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I del Libro III del D. lgs n.198/2006 e s.m.i., sono sanzionati, a seconda della gravità, con l'inibizione da tre mesi a tre anni.

[2] Non costituisce discriminazione condizionare l'accesso alla pratica sportiva, associativa o lavorativa al possesso di requisiti di carattere personale o sportivo, quando indispensabili per lo svolgimento dell'attività o quando previsti dai regolamenti sportivi.

Art. 60 Ter - Condanna per reati contro la personalità individuale (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Al tesserato, che abbia riportato una condanna in via definitiva pronunciata dall'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, e 609-undecies del codice penale, si applica, a seconda della entità della pena inflitta e della gravità dei fatti contestati, l'inibizione per un periodo da due anni a cinque anni.

[2] Nel caso in cui i fatti oggetto della condanna siano di particolare gravità ovvero rechino discredito all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

[3] Le società ed associazioni sportive affiliate, sono tenute a richiedere il casellario giudiziale ai soggetti, anche non tesserati, ai quali vengono affidati impieghi o incarichi che comportano contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto disposto dall'art.33 comma 7 D. Lgs 36/2021 e art.25 bis DPR 313/2002 e s.m.i.

[4] La violazione dell'obbligo di cui al comma [3] comporta, a carico del Legale Rappresentante e dei tesserati che abbiano conferito l'incarico, se diversi dal Legale Rappresentante, l'irrogazione della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni.

Art.60 Quater - Atti contro la personalità individuale (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Costituiscono atti contro la personalità individuale qualsiasi atto di abuso, violenza, molestia o sfruttamento sessuale commesso da un tesserato verso altro tesserato.

[2] Gli atti contro la personalità individuale, sono sanzionati con l'inibizione per un periodo da due anni a cinque anni.

Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.

[3] Nel caso di atti consumati di particolare gravità ovvero che rechino discredito all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art. 60 Quinquies - Omessa segnalazione (delibera n. 47 P.F. 15/10/2024)

[1] Ferma restando la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, i tesserati che, venendo a conoscenza del compimento di atti contro la personalità individuale, omettano di segnalarli o denunciarli agli Organi federali, sono sanzionati con l'inibizione da tre mesi a tre anni.



[2] Se l'omissione di cui al comma [1] è commessa dal Legale Rappresentante o da un Dirigente della società sportiva per cui è tesserato l'autore dell'illecito al momento della commissione dei fatti, la sanzione è aumentata.

Art. 60 sexies - Violazione degli obblighi in materia di Safeguarding (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] La violazione da parte della Società Sportiva agli obblighi previsti dalle "Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" approvate dalla FIP, comporta l'applicazione a carico del Legale Rappresentante e del soggetto eventualmente preposto agli adempimenti della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni.

Art. 61 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.285 C.F. 15 e16/05/2009)

[1] Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.

[2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode o di illecito sportivo dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la Società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli.

[3] La responsabilità è sanzionata – a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale – con la penalizzazione di uno o più punti in classifica o con la retrocessione nella categoria inferiore.

[4] Qualora per effetto della frode o di illecito sportivo sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo cestistico (nazionale o regionale) può esserne disposta la revoca.

Art. 62 - Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo

[1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva o di illecito sportivo, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la Procura Federale.

[2] Lo stesso obbligo è fatto a chiunque ricopra incarichi federali.

[3] L'omessa denuncia è sanzionata a norma dell'art. 44.

Art. 63 - Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] I provvedimenti di squalifica dei tesserati per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Campionato, di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali. Le giornate di squalifica s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate, fatta eccezione per quelle dove il tesserato sia irregolarmente iscritto a referto.

[2] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso Campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[3] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.



[4] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del Campionato, della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale.

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società, nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica non scontate, dovranno essere scontate nel medesimo Campionato (o nella Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale) o, in mancanza, nel Campionato di iscrizione della nuova Società. In caso di partecipazione della nuova Società a più campionati la punizione dovrà essere scontata interamente nel Campionato maggiore.

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di Società e di Campionato. In caso di partecipazione a più campionati la punizione dovrà essere scontata interamente nel Campionato maggiore.

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

Art. 64 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 –delibera n.309 C.F. 16 e17/12/2009-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di Campionato, di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la Società alla quale appartiene il tesserato, ai sensi dell'art. 14 comma 4, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione nella ammenda pecuniaria prevista nella TABELLA B per il Campionato di riferimento, richiedendola entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione, a mezzo posta elettronica (casella spes).

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla Società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del Campionato, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere richiesta entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del Campionato dell'anno sportivo successivo.

[4] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere richiesta entro le ore 24 del giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento.

[5] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 65 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco (delibera n.78 C.F. 17/07/2024-delibera n. 47 del C.F. 17/07/2025)

[1] La punizione di cui all'art. 17 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.



[2] I provvedimenti di squalifica del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del Campionato.

[4] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[5] In caso di rinuncia di una Società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 17, comminata alla Società per quella gara, non s'intende scontata.

[6] La Società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[7] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 17, che non possa essere scontata nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) dell'anno sportivo in cui è stata comminata, deve essere scontata all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel Campionato (o nella Coppa Italia o in altra manifestazione ufficiale) in relazione al quale è stata inflitta la sanzione.

Art. 66 - Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 17e17/12/2009-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara di Campionato, di Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la Società, ai sensi dell'art. 17 comma 3, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione nell'ammenda pecuniaria prevista nella TABELLA C per il Campionato di riferimento richiedendola entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione, a mezzo posta elettronica (casella spes).

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla Società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica del campo di gioco sia stato irrogato dopo la fine del Campionato, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l'inizio del Campionato dell'anno sportivo successivo.

[4] Qualora il provvedimento di squalifica del campo di gioco sia stato irrogato dopo la fine della Coppa Italia o di altra manifestazione ufficiale, la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere richiesta entro le ore 24 del giorno seguente a quello della comunicazione del provvedimento.

[5] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.



TITOLO IV

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 67 - Sanzioni irrogabili (delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo, tesserati per il C.I.A., che contravvengono agli obblighi federali sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) esclusione dalle liste,
- e) revoca della qualifica;
- f) retrocessione;
- g) radiazione.

[2] Competente ad adottare i provvedimenti in materia disciplinare nei confronti di arbitri e ufficiali di campo tesserati per il C.I.A. è il Tribunale Federale.

Art. 68 - Ammonizione

[1] L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di lieve entità.

[2] La sanzione è inflitta nei casi di violazione degli obblighi federali.

Art. 69 - Deplorazione

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto al tesserato.

[2] Essa è inflitta nei casi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione.

[3] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

Art. 70 - Sospensione

[1] La sospensione è a tempo determinato ed è comminata per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore a tre anni.

[2] L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.

[3] La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, ed al regolamento del C.I.A. in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.



Art. 71 - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione (delibera n.341 C.F. 5-6/03/2010)

[1] L'esclusione dalle liste consiste nella cancellazione del tesserato in attività da ogni categoria arbitrale.

[2] La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del tesserato dalla qualifica rivestita.

[3] La retrocessione consiste nella ammissione del tesserato alla categoria inferiore cui aveva diritto secondo quanto previsto dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

[4] Le sanzioni di cui al presente articolo sono combinate per gravi infrazioni dei Regolamenti federali in genere, del Regolamento C.I.A. o dei codici comportamentali.

Art. 72 - Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della FIP.

[2] Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati della FIP.

[3] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI DI ATLETI E ALLENATORI

Art. 73 – Sanzioni irrogabili

[1] Le sanzioni applicabili nei confronti dei procuratori per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti e tecnici pallacanestro sono le seguenti:

a) ammonizione o deplorazione, a seconda della gravità e tenuto conto di eventuali recidive, per violazione dei propri doveri o abuso dei propri diritti sanciti dal Regolamento Procuratori;

b) ammenda da € 5.000,00 a € 10.000,00 da corrispondersi (a pena di sospensione dal Registro) entro il termine massimo di 30 giorni per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 Regolamento Procuratori;

c) sospensione dal Registro quale eventuale sanzione aggiuntiva per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 Regolamento Procuratori;

d) cancellazione dal Registro per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione e/o permanenza o all'insorgere di incompatibilità accertate.

[2] Competente ad adottare i provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei procuratori per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti e tecnici pallacanestro è il Tribunale Federale.



PARTE SECONDA PROCESSO SPORTIVO

TITOLO I NORME GENERALI

Capo I Organi di Giustizia

Art. 74 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

[1] Sono Organi di giustizia presso la Federazione:

- a) Il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello;
- b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

[2] Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di giustizia di ultimo grado.

[3] Gli Organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, le Società affiliate e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza come previsto dall'art.76 comma 3 del presente Regolamento.

[4] La Procura federale agisce innanzi agli Organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

[5] La carica di componente di Organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di



Organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia federale.

[6] Con delibera del Consiglio federale può essere stabilito che le funzioni della Corte Sportiva di Appello siano svolte dalla Corte Federale di Appello.

Art. 75 - Attribuzioni

[1] È attribuita agli Organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

[2] Gli Organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 76 - Commissione Federale di Garanzia (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

[1] La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

[2] La carica di componente della Commissione federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

[3] In alternativa alla costituzione della Commissione federale, il Consiglio federale può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto del CONI.

[4] La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;



c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 74, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Capo II

accesso alla giustizia

Art. 77 - Diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia

[1] Spetta ai tesserati, alle Società affiliate e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

[2] L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 78 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

[1] Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è indicato nella tabella E allegata al presente Regolamento.

[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "*Contributo per l'accesso al servizio di giustizia*" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

[3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione all'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo.

Art. 79 - Ufficio del gratuito patrocinio

[1] Quanti intendano stare in giudizio col ministero di un difensore e non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

[2] Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo III

Norme generali sul procedimento

Art. 80 - Poteri degli Organi di giustizia

- [1] Gli Organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 4.
- [2] Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
- [3] Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
- [4] Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
- [5] Gli Organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 81 – Rimessione atti

- [1] L'Organo di giustizia che rilevi la propria incompetenza in relazione al procedimento introdotto dinanzi a sé, entro dieci giorni deve rimettere gli atti all'Organo di giustizia ritenuto competente, dandone comunicazione alle parti e fissando un termine perentorio alla parte interessata per l'eventuale integrazione del contributo dovuto.

Art. 82 – Termini procedurali

- [1] I termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori ove non diversamente disposto.
- [2] L'inosservanza dei termini perentori relativi alla presentazione di ricorsi o reclami determina l'inammissibilità degli stessi.
- [3] Qualora cada in un giorno festivo, il termine di scadenza per il deposito di atti viene automaticamente prorogato al giorno successivo.
- [4] In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.
- [5] L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, condanna la parte soccombente al pagamento del venti per cento del contributo previsto nella tabella E allegata.

Art. 82 bis Sospensione feriale dei termini (del. n.203 C.F. 06/12/2018-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

- [1] Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di



sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

[2] L'istituto della sospensione feriale dei termini non si applica alle fattispecie regolamentate dai seguenti articoli del Regolamento di Giustizia:

- a) art. 97 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
- b) art. 104 – Ricorsi delle società dilettantistiche al Tribunale Federale avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 166 Regolamento Organico;
- c) art.112 - Misure cautelari;
- d) art. 116 comma 3 – Reclami alla Corte Federale di Appello avverso le decisioni del Tribunale Federale nelle materie richiamate dall'art. 104 Regolamento di Giustizia sopra citato;
- e) art. 117 - Reclami d'urgenza dinanzi alla Corte federale di Appello.

Art. 83 Utilizzo di immagini e filmati quale mezzo di prova (del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] Gli Organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, immagini e/o filmati, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione.

[2] Tale mezzo di prova può essere inoltre utilizzato nei seguenti casi:

- per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione di gioco, o gravemente antisportivi nonché per atti provocatori volti a fomentare la violenza sugli spalti posti in essere da tesserati in fase di gioco non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su segnalazione e/o deferimento della Procura Federale;
- per comportamenti di particolare gravità dei sostenitori delle squadre non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal commissario di campo, su segnalazione e/o deferimento della Procura Federale;
- nel giudizio conseguente al reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra.

Art. 84 - Condanna alle spese per lite temeraria (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

[2] Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 85 - Comunicazioni (del. n.59 P.F. 19/01/2016-delibera n.78 C.F. 17/07/2024-delibera n. 47 P.F. 15/10/2024)

[1] Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.



[2] Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, anche con riguardo ai tesserati non collegati ad alcuna Affiliata, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

[3] È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

[4] Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate su Comunicato Ufficiale, e, nel rispetto dei limiti imposti dalle regole poste a tutela della riservatezza, sono rese accessibili e conservate per il tempo di almeno un anno tramite il sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

[5] Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione.

La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate nel sito internet CONI.

Art. 86 - Segreteria degli Organi di giustizia presso la Federazione

[1] Gli Organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.

[2] Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.

[3] Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II

Giudici sportivi

Capo I

Nomina e competenza

Art. 87 - Istituzione

[1] Presso la FIP sono istituiti i Giudici sportivi.



[2] I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

Art. 88 - Competenza dei Giudici sportivi (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale provvede d'ufficio, in base alle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del commissario di campo a omologare le gare dei Campionati e dei Tornei organizzati dalla FIP. Allo stesso compito provvedono, con riguardo ai Campionati e Tornei regionali, i Giudici Sportivi Territoriali. Gli atti di omologazione sono impugnabili secondo le norme del presente Regolamento. L'errore materiale in tema di omologazione è corretto, d'ufficio o su istanza di parte, entro il termine previsto per la fase di Campionato ed indicato nella TABELLA D allegata.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale e, con riguardo ai Campionati e Tornei regionali, i Giudici Sportivi Territoriali, d'ufficio o su istanza della parte interessata, revocano i provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell'autore dell'infrazione. È equiparato ad errore materiale quello indotto da erronea comunicazione da parte di un Ufficio federale. I provvedimenti di revoca sono soggetti ad impugnazione secondo le norme del presente Regolamento.

[3] Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, tra l'altro, su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

[4] La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 89 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico di prima istanza, competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I giudici supplenti eventualmente nominati coadiuvano il Giudice Sportivo Nazionale e lo sostituiscono in caso di impedimento.

[2] I Giudici Sportivi Territoriali sono organi monocratici di prima istanza, competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. I giudici supplenti eventualmente nominati coadiuvano i Giudici Sportivi Territoriali e li sostituiscono in caso di impedimento

[3] La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale.



Art. 90 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali (delibera n.159 C.F. 21/11/2015 - del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e i loro eventuali supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra coloro che siano laureati in materie giuridiche e abbiano maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

[2] Essi durano in carica quattro anni e comunque decadono allo spirare del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

[3] Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la FIP.

[4] Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

Art. 91 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa (delibera n.159 C.F. 21/11/2015)

[1] I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) laureati in materie giuridiche che abbiano maturato una specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

[2] I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica fino al termine del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte

[3] La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori dieci membri, di cui due con funzioni di Vice Presidente.

[4] È in facoltà del Consiglio federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori cinque membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

[5] La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

[6] La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Capo II

Procedimenti

Art. 92 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali

[1] I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione di documenti ufficiali o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

[2] Le parti hanno facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentante; possono altresì farsi assistere da non più di due difensori.

Art. 93 - Istanza degli interessati

[1] A pena di inammissibilità, l'istanza è proposta al Giudice sportivo entro le ore 12 del giorno successivo al compimento dell'evento; sempre a pena di inammissibilità, essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.

[2] L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro le 24 ore successive alla sua formulazione, la riserva è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

[3] Il Giudice sportivo assume la pronuncia il terzo giorno successivo alla ricezione dell'istanza.

[4] Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

[5] I soggetti interessati, ai quali la segreteria è tenuta a comunicare tempestivamente il deposito dell'istanza e della eventuale integrazione dei motivi, possono, entro il giorno prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 94 Istanza avverso il risultato di gara (delibera n.83 P.F. 06/12/2010-del.n. 42 C.F.11/07/2023)

[1] L'istanza può essere proposta dalla sola Società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere preannunciata al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara.

[3] A pena di inammissibilità, l'istanza, unitamente ai motivi, deve pervenire al Giudice Sportivo Nazionale per i Campionati Nazionali e al Giudice Sportivo Territoriale per i Campionati Regionali o Provinciali entro le ore 12 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara. Contro la omologazione è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

[4] Per tutti i campionati non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra



invece che all'altra, se l'errore è stato tempestivamente rilevato nell'istanza formulata con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

[5] Con riguardo alle gare relative alle ultime due giornate della Fase di Qualificazione e di Play-Off e Play-Out si osservano le disposizioni previste agli artt. 98 ss., oltre a quelle previste nel presente articolo in quanto compatibili con le prime.

Art. 95 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano senza udienza.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali, anche mediante audizioni, assumono le informazioni che reputano utili ai fini della pronuncia. Se rinviando a data successiva la pronuncia ne danno comunicazione agli interessati.

[3] Con specifico riguardo all'istanza avverso l'omologazione del risultato di gara, il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali, ferma la loro competenza a comminare le sanzioni previste dal presente Regolamento, possono:

a) omologare la gara con il risultato conseguito sul campo anche per effetto dell'inammissibilità dell'istanza;

b) annullare la gara, indicando la data per la sua ripetizione;

c) modificare il risultato conseguito sul campo.

[3] La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 96 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello

[1] Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

[2] Il reclamo può essere proposto dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

[3] Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma; in tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

[4] Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

[5] Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine perentorio è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

[6] La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.



[7] Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

[8] La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

[9] Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

[10] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata entro quindici giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 97 Reclamo d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello (delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] Avverso pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali è ammesso reclamo in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione.

[2] Il reclamo deve pervenire alla Corte Sportiva di Appello, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare.

[3] In assenza di fondata opposizione all'urgenza da parte dei soggetti interessati, la Corte Sportiva di Appello assume la decisione entro le ore 24 del secondo giorno successivo alla proposizione del ricorso. Nelle more, la esecuzione della sanzione è sospesa.

[4] La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

[5] Qualora non ricorrano le condizioni previste ai precedenti commi 2 e 3, il giudizio di appello si svolge secondo le modalità indicate al precedente art. 96.

Capo III

Norme procedurali speciali per i campionati nazionali del settore dilettantistico

Art. 98 Reclamo avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A - Ultime due giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica alle Società ed ai tesserati direttamente interessati presso la Società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La Società e il tesserato che intendano proporre impugnazione devono inviare il reclamo con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, a pena di inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno successivo.



[3] Qualora tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, nella prima riunione utile successiva alla sua proposizione. Le parti, se presenti e ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.

[5] Le parti costituite sono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione.

[6] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

[7] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata al più presto e comunque entro tre giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La Segreteria del Organi di Giustizia comunica alle Società e ai tesserati direttamente interessati presso la Società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La Società e il tesserato che intendano proporre impugnazione devono inviare il reclamo con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, a pena di inammissibilità, entro le ore 16:00 dello stesso giorno.

[3] Il reclamo è esaminato dalla Corte sportiva di appello, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 17:00 del medesimo giorno con immediata adozione, comunicazione e pubblicazione della decisione. Le parti, se presenti e ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.

[4] Qualora l'esame del reclamo avvenga in tempi diversi, ne è dato tempestivamente avviso alle parti.

[5] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

Art. 99 Reclamo avverso i risultati delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A – Ultime due giornate Fase di Qualificazione

[1] La trasmissione al Giudice Sportivo Nazionale dell'istanza di cui all'art. 94, unitamente all'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, dell'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara affinché egli possa tenerne conto in sede di omologazione. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della comunicazione dell'istanza ai controinteressati.

[2] Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale è comunicato alle parti e pubblicato entro i termini dell'omologazione previsti per ciascun Campionato.

[3] La Società che abbia interesse deve proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello, offrendo prova del pagamento (o, nei casi previsti, dell'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 24.00 dello stesso giorno della comunicazione del provvedimento. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati. I suddetti termini sono perentori.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, entro le ore 14.00 del primo giorno non festivo successivo alla comunicazione del provvedimento di primo grado. Le parti, se presenti e ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.



[5] Le parti costituite sono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione.

[6] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

[7] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata al più presto e comunque entro tre giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La trasmissione al Giudice Sportivo Nazionale dell'istanza di cui all'art. 94, unitamente all'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, dell'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 minuti dal termine della gara affinché egli possa tenerne conto in sede di omologazione. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della comunicazione dell'istanza ai controinteressati.

[2] Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale è comunicato alle parti e pubblicato entro le ore 15.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[3] La Società che abbia interesse deve proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello, offrendo prova del pagamento (o, nei casi previsti, dell'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro due ore dalla ricezione del provvedimento. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati. I suddetti termini sono perentori.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, senza necessità di avviso di convocazione, entro le ore 18.00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo avere sentito, se presenti, il rappresentante legale della Società ed il difensore munito di procura.

[5] Le parti costituite sono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione.

[6] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

[7] La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Capo IV

Norme procedurali speciali per i campionati nazionali del settore professionistico

Art. 100 Reclamo avverso sanzioni disciplinari (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009 – delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

A – Fase di Qualificazione (regular season)

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica alle Società e ai tesserati direttamente interessati presso la Società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara.

[2] La Società e il tesserato che intendano proporre impugnazione devono inviare il reclamo con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, a pena di inammissibilità, entro le ore 14:00 del giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.



[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno non festivo.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, nella prima riunione utile successiva alla sua proposizione. Le parti, se presenti e ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.

[5] Le parti costituite sono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione.

[6] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

[7] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata al più presto e comunque entro sette giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

B - Ultime tre giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica alle Società ed ai tesserati direttamente interessati presso la Società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La Società o il tesserato che intenda proporre impugnazione deve inviare il ricorso con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, a pena di inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno successivo.

[3] Qualora tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, nella prima riunione utile successiva alla sua proposizione. Le parti, se presenti e ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.

[5] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

[6] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata al più presto e comunque entro tre giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

C - Play-Off

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica alle Società e ai tesserati direttamente interessati presso le Società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara.

[2] La Società o il tesserato che abbia interesse deve proporre reclamo, a pena di inammissibilità, entro le ore 14:00 del giorno successivo.

[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno non festivo.

[4] I reclami sono esaminati dalla Corte sportiva di appello nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.

[5] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non impedisce la decisione dello stesso.

[6] La decisione è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.



Art. 101 Reclamo avverso il risultato di gara (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009 – delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

A – Ultime tre giornate della Fase di Qualificazione

[1] La trasmissione al Giudice Sportivo Nazionale dell'istanza di cui all'art. 94, unitamente all'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, dell'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara affinché egli possa tenerne conto in sede di omologazione. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della comunicazione dell'istanza ai controinteressati.

[2] Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale è comunicato alle parti e pubblicato entro i termini dell'omologazione previsti per ciascun Campionato.

[3] La Società che abbia interesse deve proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 24.00 dello stesso giorno della comunicazione del provvedimento. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati. I suddetti termini sono perentori.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, entro le ore 14.00 del primo giorno non festivo successivo alla comunicazione del provvedimento di primo grado. Le parti, se presenti e ne facciano richiesta, hanno diritto di essere sentite.

[5] Le parti costituite sono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione.

[6] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.

[7] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata al più presto e comunque entro tre giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

B - Play-Off

[1] La trasmissione al Giudice Sportivo Nazionale dell'istanza di cui all'art. 94, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, dell'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 10.00 del giorno successivo alla disputa della gara affinché egli possa tenerne conto in sede di omologazione. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della comunicazione dell'istanza ai controinteressati.

[2] Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale è comunicato alle parti e pubblicato entro le ore 14.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[3] La Società che abbia interesse deve proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro due ore dalla ricezione del provvedimento. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati. I suddetti termini sono perentori.

[4] Il reclamo è esaminato dalla Corte Sportiva di Appello, senza necessità di avviso di convocazione, entro le ore 18.00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo avere sentito, se presenti, il rappresentante legale della Società e il difensore munito di procura.

[5] Le parti costituite sono avvisate tempestivamente della data e dell'ora della riunione.

[6] La costituzione in giudizio delle parti diverse dal reclamante e degli altri interessati può avvenire direttamente in udienza.



[7] La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 102 Provvedimenti nella fase dei play-off per l'assegnazione dello scudetto e nelle fasi finali di promozione alla serie superiore e di assegnazione della Coppa Italia e Supercoppa (delibera n.75 C.F. 02/10/2015)

[1] Per le gare dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore, nonché per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia e Supercoppa, i provvedimenti dei Giudici sportivi sono assunti all'interno della struttura in cui si disputano le singole gare.

[2] A tal fine la Società ospitante mette a disposizione degli anzidetti Organi di giustizia idonei locali garantendoli anche da ogni possibile interferenza da parte di estranei.

[3] Gli Organi di giustizia ove sussistano ragioni di sicurezza e/o opportunità possono riunirsi in altra sede. In tal caso essi provvedono a darne comunicazione agli arbitri e ai rappresentanti delle Società entro 20 minuti dalla fine della gara.

[4] Il Giudice di prima istanza, ricevuto il referto arbitrale, sentite le parti in ordine ad eventuali reclami per incidenti sui campi di gioco, per posizione irregolare di giocatore o per alterazione dell'eguaglianza competitiva ed il Procuratore Federale, il cui verbale di controllo gara costituisce parte integrante del rapporto arbitrale, adotta i provvedimenti di competenza e ne dà immediata comunicazione alle parti.

[5] Qualora le parti interessate intendano impugnare tali provvedimenti, ne danno immediata comunicazione al Presidente della Corte Sportiva di Appello e, entro 30 minuti da tale comunicazione, propongono reclamo dinanzi alla stessa Corte Sportiva di Appello, la quale – in presenza del Procuratore Federale – invita le parti interessate a esporre oralmente le proprie ragioni e le proprie richieste, nonché a formulare mezzi istruttori e a svolgere le proprie difese, assicurando il contraddittorio tra le stesse. Il suddetto termine è perentorio.

[6] La Corte Sportiva di Appello, completata l'istruttoria, adotta la decisione, che è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata, e del cui dispositivo il Presidente dà lettura alle parti.

[7] Gli arbitri e il Commissario di campo, ove nominato, devono assicurare la loro presenza fino alla comunicazione della decisione.

[8] I componenti degli Organi di giustizia sono equiparati agli arbitri per quanto riguarda il comportamento dei tesserati e del pubblico tenuto nei loro confronti.

TITOLO III

Giudici FEDERALI

Capo I

Nomina e competenza



Art. 103 - Istituzione

[1] Presso la FIP sono istituiti i Giudici federali.

[2] I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la FIP, fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 5.

Art. 104 - Competenza dei Giudici federali (del. n.59 P.F. 19/01/2016- del. n.447 C.F. 20/05/2026)

[1] Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

[2] La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 105 - Nomina negli Organi di giustizia federale e composizione degli stessi (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

[1] I componenti degli Organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

[2] Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

[3] I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e comunque decadono allo spirare del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

[4] Il Tribunale Federale si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori dieci membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. La Corte Federale di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori dieci membri, di cui due con funzioni di Vice Presidente.

[5] È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.

[6] Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Capo II

Procedimenti

Art. 106 - Avvio del procedimento

[1] I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

[2] Le parti hanno facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentante; possono altresì farsi assistere da non più di due difensori.

Art. 107 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

[2] Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento.

[3] Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 108 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

[1] Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'Organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

[2] Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 109 - Ricorso della parte interessata (del. n.447 C.F. 20/05/2026)

[1] Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

[2] Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

[3] Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 110 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

[1] Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso degli Organi centrali (ad esclusione della Commissione Tesseramento, della Commissione Federale di Garanzia e della Commissione Vertenze Arbitrali) e territoriali della Federazione e di tesserati o Società affiliate titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

[2] Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

[3] L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

[4] Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

[5] L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

[6] Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.

[7] Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 111 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

[1] Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, e comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

[2] Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

[3] Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

[4] Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

[5] L'udienza del Tribunale Federale per la trattazione dei ricorsi di cui all'art. 109, comma 3, del presente regolamento è tenuta nel termine di giorni due dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 112 - Misure cautelari (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

[2] Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può per fatti di particolare gravità domandare, con richiesta specificamente e puntualmente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'articolo 118 comma 1 del presente Regolamento, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

[3] Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della

misura cautelare è ammesso reclamo alla Corte di Appello federale entro sette giorni. A reclamo si applica l'articolo 116 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

[4] Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione la stessa perde sempre efficacia.

[5] La sospensione cautelare viene altresì disposta dal Presidente del Tribunale Federale nei casi previsti dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30/10/2012, qui da intendersi integralmente riportato. In tali casi - e precisamente per i componenti degli organismi centrali e territoriali della Federazione Italiana Pallacanestro e degli organismi rappresentativi delle Società affiliate, condannati, ancorché con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui all'elenco sub Allegato "A" del Codice di Comportamento Sportivo ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale - la misura della sospensione cautelare permane sino alla sentenza assolutoria ovvero sino alla conclusione del procedimento penale ovvero ancora sino alla scadenza o alla revoca della misura di prevenzione o di sicurezza personale, e comunque non può avere durata superiore ai mesi 18 (diciotto). Al verificarsi di uno degli eventi sopra individuati (sentenza assolutoria, conclusione del procedimento penale, scadenza o revoca della misura di prevenzione o di sicurezza personale, spirare del termine massimo di mesi diciotto) il Presidente del Tribunale Federale, anche d'ufficio, procede alla pronuncia di estinzione della misura in trattazione. La sospensione cautelare di cui al presente comma viene irrogata in presenza dei provvedimenti giurisdizionali ivi descritti, emessi successivamente al 30 ottobre 2012, data di deliberazione del Codice di Comportamento Sportivo da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

Art. 113 - Intervento del terzo

[1] Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

[2] L'atto di intervento deve essere depositato, a pena di inammissibilità, non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

[3] Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 114 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

[1] L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

[2] Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

[3] Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

[4] Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.



[5] Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

[6] Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

[7] In relazione ai ricorsi di cui all'art. 109, comma 3, quando definisce il giudizio il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

[8] La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 115 - Assunzione delle prove

[1] Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

[2] Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

[3] Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

[4] Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 116 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello

[1] Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.

[2] Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione del Tribunale Federale. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

[3] Il reclamo avverso le decisioni del Tribunale Federale nella materia indicata dall'art. 104, comma 1, parte seconda, è depositato presso la Corte Federale di Appello, a pena di inammissibilità, entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento del Tribunale Federale. L'udienza della Corte Federale di Appello è tenuta nel termine di giorni due dalla data di presentazione del reclamo.

[4] Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

[5] La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento



che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

[6] La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

[7] Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115.

[8] Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, con esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

[9] In relazione ai reclami di cui al precedente comma 3, quando definisce il giudizio il Presidente del Collegio dà lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

[10] Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.

[11] Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

[12] La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 117 Reclamo d'urgenza dinanzi alla Corte Federale di Appello (delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] Avverso le decisioni del Tribunale Federale è ammesso reclamo in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione.

[2] A pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare, il reclamo deve pervenire alla Corte Federale di Appello e deve essere trasmesso, a cura del reclamante, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

[3] In assenza di opposizione all'urgenza della parte intimata o delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, la Corte Federale di Appello assume la decisione entro le ore 24 del secondo giorno successivo alla proposizione del ricorso. Nelle more, la esecuzione della sanzione è sospesa.



[4] La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

[5] Qualora non ricorrano le condizioni previste ai precedenti commi 2 e 3, il giudizio di appello si svolge secondo le modalità indicate al precedente art. 116.

Art. 118 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 comma 2.

[2] Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

[3] Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.

[4] Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

[5] Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite e per tutto il tempo necessario.

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

[6] L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

[7] La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

[8] Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 119 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

[1] Davanti agli Organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto



all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

[2] La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

[3] La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

[4] L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

[5] In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

[6] Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

[7] In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV

PROCURATORE FEDERALE

Capo I

Nomina e funzioni

Art. 120 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

[1] Presso la FIP è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia.

[2] L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto nonché fino a un massimo di cinquanta Sostituti Procuratori.

[3] Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

[4] I Procuratori Aggiunti sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.



[5] I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

[6] Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica fino al termine del quadriennio olimpico. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

[7] I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso d'impedimento.

Art. 121 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 105, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine nonché dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

[2] Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 105, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 122 - Articolazioni territoriali

[1] È in facoltà del Consiglio federale articolare l'ufficio del Procuratore Federale in Sezioni territoriali, stabilendone le sedi e le competenze.

Art. 123 - Attribuzioni del Procuratore Federale

[1] Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

[2] I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni, né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Capo II

Azione disciplinare

Art. 124 - Azione del Procuratore Federale (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

[1] Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, delle Società affiliate e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIP, nelle forme e nei



termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

[2] L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 127.

[3] Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

[4] Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

[5] Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 125 - Prescrizione dell'azione

[1] Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.

[2] La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

[3] Fermo quanto previsto al precedente art. 124, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.



[4] I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

[5] La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 126 - Astensione

[1] Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

[2] L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 127 - Svolgimento delle indagini (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

[2] A tal fine, iscrive nel Casellario federale di cui all'art. 137 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili.

[3] La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

[4] Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 108, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

[5] Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

[6] Ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

[7] Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di



proroga, del deferimento di tesserati e Società affiliate e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

[8] Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 127 bis Sospensione feriale dei termini (del. n.71/2018 C.F. 13/07/2018)

[1] Salvo il caso della richiesta di applicazione della misura cautelare di cui all'art. 112 comma 2 R.G., il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 128 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

[1] I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure ove previsto dall'ordinamento federale l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.

[2] L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

[3] Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Capo III

Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del CONI

Art. 129 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

[1] Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.



[2] Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

[3] Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Art. 130 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

[1] Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

[2] Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 131 – Collegio di Garanzia dello Sport

[1] Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

[2] Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI

REVISIONE, REVOCAZIONE, CLEMENZA RIABILITAZIONE

Art. 132 - Revisione e revocazione

[1] Contro le decisioni della Corte Sportiva di Appello e della Corte Federale di Appello per le quali



sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

[2] Le altre decisioni della Corte Sportiva di Appello e della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

[3] Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

[4] Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

[5] La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 133 - Amnistia

[1] Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere amnistia in occasione di eventi eccezionali per una o più infrazioni commesse anteriormente alla data dell'evento stesso.

[2] L'amnistia estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione delle sanzioni principali ed accessorie già applicate.

[3] Qualora concorrano più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per cui è concessa.

[4] L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[5] Il provvedimento non è applicabile per le sanzioni relative a violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 134 - Indulto

[1] Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere indulto a Società affiliate e tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari.

[2] L'indulto è un provvedimento di clemenza generale con cui la sanzione irrogata viene condonata in tutto o in parte ovvero commutata in altra sanzione meno grave di quella già applicata. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[3] L'ambito di applicazione dell'indulto è limitato alle infrazioni commesse in data anteriore all'evento per il quale sia stato concesso.

[4] Qualora concorrano più infrazioni l'indulto si applica una sola volta sulla sanzione complessiva.



[5] L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[6] Il provvedimento non è applicabile per le sanzioni relative a violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 135 - Grazia

[1] La concessione della grazia è attribuita alla competenza esclusiva del Presidente Federale.

[2] La grazia è un provvedimento particolare che può essere concesso a beneficio esclusivo di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. Condonata in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[3] La grazia può essere concessa solo se risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

[4] Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

[5] Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata al Presidente Federale.

[6] Il provvedimento non è applicabile per le sanzioni relative a violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 136 – Riabilitazione (delibera n.159 C.F. 21/11/2015)

[1] La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

[2] Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla Corte federale di Appello su istanza del condannato, quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta e in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

[3] L'istanza va presentata alla Corte federale di Appello e contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

[4] La Corte federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

[5] La Corte federale di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

[6] La decisione è tempestivamente comunicata all'istante e in ogni caso pubblicata entro 15 giorni dalla pronuncia e trascritta nel Casellario federale.

[7] La richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto, se è stata respinta per difetto del requisito della buona condotta.

[8] La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

[9] La revoca della riabilitazione è disposta dal Giudice che commina la nuova sanzione ovvero dalla Corte federale di Appello su ricorso del Procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta con il provvedimento sanzionatorio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 137 Casellario Federale e Registro delle sanzioni disciplinari (delibera n.83 P.F.06/12/2010)

[1] Le decisioni definitive degli Organi di giustizia Sportiva e le notizie di cui all'art. 127 sono trascritte nel Casellario Federale la cui responsabilità e direzione è affidata al Segretario Generale.

[2] Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della relativa Segreteria, al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 138 Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo (delibera n.83 P.F. 06/12/2010)

[1] La Federazione Italiana Pallacanestro comunica al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia Sportiva per l'inserimento nel Casellario delle condanne sportive previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

Art. 139 Entrata in vigore

[1] Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore il decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

[2] Entro la medesima data: *i)* il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.P.; *ii)* con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

[3] I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

[4] Per l'ipotesi prevista dall'art. 66, comma 3, dello Statuto, oltre che di un indirizzo di posta elettronica certificata, le Società affiliate e i tesserati, fermo quanto previsto all'art. 85, comma 1, seconda parte, e comma 2, seconda parte, del presente Regolamento, possono avvalersi, per effettuare e ricevere le comunicazioni relative ad atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, di un indirizzo di posta elettronica fornito dalla FIP attraverso il sistema SPES e incluso nel dominio fip.it.



TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 4.000,00
Serie A2	€ 2.500,00
Serie B nazionale	€ 1.000,00
Serie B interregionale	€ 750,00
Serie C	€ 500,00
Divisione regionale 1	€ 300,00
Promozione Divisione regionale 2	€ 200,00
Divisione regionale 3 e 4	€ 150,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 150,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00
Amatori	€ 150,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.250,00
Serie A2	€ 700,00
Serie B	€ 200,00
Serie C	€ 150,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 125,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 125,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00



TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

(delibera n.113 C.F. 28/09/2013 - delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 5.000,00
Serie A2	€ 2.500,00
Serie B nazionale	€ 1.000,00
Serie B interregionale	€ 750,00
Serie C	€ 500,00
Divisione regionale 1	€ 250,00
Promozione Divisione regionale 2	€ 200,00
Divisione regionale 3 e 4	€ 150,00
Amatori	€ 150,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 1.500,00
Serie A2	€ 750,00
Serie B, C, Promozione e 1 ^a Divisione	€ 150,00

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.113 C.F. 28/09/2013 – delibera n.276 C.F. 29/04/2016- delibera n.42 C.F. 14/07/2023-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

Campionati Maschili	
Serie A	€ 20.000,00
Serie A2	€ 7.500,00



Serie B nazionale	€ 2.000,00
Serie B interregionale	€ 1.500,00
Serie C	€ 1.000,00
Divisione regionale 1	€ 500,00
Divisione regionale 2, 3 e 4	€ 300,00
Under	€ 300,00
Amatori	€ 300,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 3.000,00
Serie A2	€ 2.000,00
Serie B	€ 750,00
Serie C	€ 500,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 400,00
Under	€ 300,00

TABELLA D – CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE GARE

Il provvedimento di revoca e correzione dell'errore materiale in materia di omologazione gare deve essere assunto dall'Organo di giustizia competente secondo le seguenti modalità e termini:

CAMPIONATI NAZIONALI – stagione regolare fino alla quartultima giornata di gara: Entro e non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI NAZIONALI – stagione regolare ultime tre giornate di gara: Entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione del provvedimento.



CAMPIONATI NAZIONALI – Play-Off, Play-Out: entro e non oltre un’ora dalla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – stagione regolare fino alla terzultima giornata di gara: Entro e non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – stagione regolare ultime due giornate di gara: Entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – Play-Off, Play-Out: entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI

(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 - delibera n.113 C.F. 28/09/2013- delibera n.42 C.F. 14/07/2023-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

Campionati Maschili		
	Primo grado	Secondo grado
Serie A	€ 1.700,00	€ 2.050,00
Serie A2	€ 1.200,00	€ 1.500,00
Serie B nazionale	€ 600,00	€ 750,00
Serie B interregionale	€ 500,00	€ 600,00
Serie C e Divisione regionale 1	€ 250,00	€ 300,00
Divisione regionale 2, 3, 4, Amatori e Under	€ 110,00	€ 130,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 120,00	€ 180,00



Campionati Femminili		
	Primo grado	Secondo grado
Serie A1	€ 850,00	€ 1.050,00
Serie A2	€ 600,00	€ 750,00
Serie B	€ 140,00	€ 170,00
Serie C, Promozione, 1 ^a Divisione, Under	€ 110,00	€ 130,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 120,00	€ 180,00

URGENZA ISTANZE, RICORSI E RECLAMI PRIMO E SECONDO GRADO	
Campionati Nazionali	€ 250,00
Serie B interregionale e C	€ 140,00
Campionati Regionali e Provinciali	€ 75,00
I componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione	€ 50,00
Questo contributo è dovuto in aggiunta al contributo previsto per ogni grado e in nessun caso viene restituito, qualunque sia l'esito dell'istanza, del ricorso o del reclamo.	



RICUSAZIONE COLLEGIO GIUDICANTE	
Società	
Campionati Nazionali	€ 900,00
Campionati Regionali	€ 150,00
Campionati Under	€ 150,00
Tesserati	
Tesserati per Società professionistiche	€ 150,00
Tesserati per Società non professionistiche	€ 130,00

REVISIONE E REVOCAZIONE	
Campionati Maschili	
Serie A	€ 750,00
Serie A2	€ 650,00
Serie B nazionale	€ 250,00
Serie B interregionale	€ 200,00
Serie C e Divisione regionale 1	€ 100,00
Divisione regionale 2,3,4, Amatori e Under	€ 45,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 350,00
Serie A2	€ 250,00
Serie B	€ 60,00
Serie C, Promozione, 1ª Divisione e Under	€ 45,00

**ISTANZE, RICORSI E RECLAMI TESSERATI CIA**

Ricorso primo grado	€ 100,00
Ricorso secondo grado	€ 150,00

ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO

Trasferimento per mancata utilizzazione (art.20 R.E. Tess.)	€ 50,00
---	---------

ARBITRATI E PROCEDURE DI INGIUNZIONE

(del.n.38 CF 29/07/2021)

Procedura Ordinaria

Controversia fino a € 5.000,00	€ 250,00
Controversia da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 450,00
Controversia da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 750,00
Controversia da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 1.050,00
Controversia da € 50.001,00 a € 200.000,00	€ 1.550,00
Controversia da oltre € 200.000,00	€ 1.750,00

Procedura di ingiunzione*

Controversia fino a € 5.000,00	€ 100,00
Controversia da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 200,00
Controversia da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 350,00
Controversia da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 500,00
Controversia da € 50.001,00 a € 200.000,00	€ 750,00
Controversia da oltre € 200.000,00	€ 850,00

*** In caso di opposizione alla ingiunzione l'opponente è tenuto a versare il contributo per la procedura ordinaria in base al valore della controversia**

**TABELLA F – COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE**

(del.n.38 CF 29/07/2021)

	Minimo	Massimo
Controversie fino a € 10.000,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Controversie da € 10.001,00 a € 50.000,00	€ 3.000,00	€ 7.500,00
Controversie da € 50.001,00 a € 200.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00
Controversie da € 200.001,00 a € 500.000,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00
Controversie oltre € 500.001,00	€ 14.000,00	€ 20.000,00



Sommario

<i>PARTE PRIMA</i>	2
<i>DISCIPLINA</i>	2
<i>TITOLO I</i>	2
<i>NORME GENERALI</i>	2
Art. 1 Obbligatorietà delle disposizioni federali	2
Art. 2 Obbligo di lealtà e correttezza	2
Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007 – delibera n. 468 C.F. 11/06/2011)	3
Art. 4 Principi del processo sportivo.....	3
Art. 5 Principio del doppio grado di giudizio	3
Art. 6 Obbligatorietà del compromesso (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	3
Art. 7 Criteri interpretativi	4
Art. 8 Definizioni	4
Art. 9 Divieto di scommesse	5
Art. 10 Punibilità (delibera.n. 42 C.F.11/07/2023)	5
<i>TITOLO II</i>	5
<i>DELLE SANZIONI</i>	5
Art. 11 Ammonizione (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009)	5
Art. 12 Deplorazione (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009).....	5
Art. 13 Ammenda (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	5
Art. 14 Squalifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012-del.n. 42 C.F.11/07/2023)	6
Art. 15 Inibizione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.120 C.F. 19e20/09/2008 – delibera n.285 15e16/05/2009 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024))	6
Art. 16 Radiazione	7
Art. 17 Squalifica del campo di gioco (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009-del.n. 42 C.F.11/07/2023 - delibera n.78 C.F. 17/07/2024- delibera n. 47 C.F. 17/07/2025)	7
Art. 18 Perdita della gara e penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.240 C.F. 9-10/02/2008 - delibera n.285 C.F. 15-16/05/2009)	8
Art. 19 Esclusione dal Campionato (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 - delibera n.240 C.F. 9-10/02/2008 - delibera n.285 C.F. 15-16/05/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)	8
Art. 20 Esclusione dall'attività internazionale.....	8
Art. 21 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	8



Art. 22 Concorso di circostanze.....	9
Art. 23 Valutazione delle circostanze.....	10
Art. 24 Recidiva e modalità di applicazione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007).....	10
Art. 25 Valutazione della recidiva.....	10
Art. 26 Motivazione dei provvedimenti disciplinari	10
TITOLO III.....	11
DELLE INFRAZIONI.....	11
Art. 27 Infrazioni commesse dal pubblico (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015-del.n. 42 C.F.11/07/2023-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	11
Art. 28 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.135 C.F. 28/09/2013 - delibera n.149 C.F. 21/11/2015-delibera n.78 C.F. 17/07/2024).....	13
Art. 29 Invasione del campo di gioco ed aggressione (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016-del.n. 42 C.F.11/07/2023)	14
Art. 30 Altre ipotesi di invasione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.34 C.F. 26/07/2016)	14
Art. 31 Incidenti sui campi di gioco (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)	15
Art. 32 Proteste di tesserati iscritti a referto.....	15
Art. 33 Comportamenti di tesserati iscritti a referto (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024- delibera n.165 C.F. 26/03/2025).....	16
Art.34 - Altri comportamenti sanzionabili (delibera n.413 C.F. 13e14/04/2012 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013).....	18
Art. 35 Comportamenti non regolamentari da parte di tesserati non iscritti a referto (delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	18
Art. 36 Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione	18
Art. 37 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco (delibera n.161 C.F. 21/10/2006-delibera n.78 C.F. 17/07/2024) ..	19
Art. 38 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017 - delibera n.133 C.F. 28/09/2018 - delibera n. 145 C.F. 07/12/2021-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	19
Art. 39 Infrazioni relative alle misure di sicurezza.....	22
Art. 40 Infrazioni relative alle attrezzature (delibera n.162 C.F. 21/10/2006)	22
Art. 41 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping	23
Art. 42 Dichiarazioni a mezzo stampa (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024).....	23



Art. 43 Dichiarazioni a mezzo stampa da parte degli Organi di Giustizia e della Procura Federale	23
Art. 44 Violazione dei principi di lealtà e correttezza (delibera n.11 C.F. 26/07/2007 - delibera n.264 C.F. 16-17/12/2011 - delibera n.92 C.F. 17/07/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	24
Art. 44 bis - Violazioni delle disposizioni relative ai rapporti con gli Agenti Sportivi (delibera n.448 C.F. 20/05/2026)	24
Art. 45 Violazione della clausola compromissoria.....	25
Art. 46 Morosità di Società e Tesserati (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	25
Art. 47 Violazioni relative al tesseramento	25
Art. 48 Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 - delibera n.210 C.F. 24/11/2012-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	25
Art. 49 Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.278 C.F. 29/04/2016 - delibera n.185 C.F. 01/12/2017).....	26
Art.50 - Violazioni relative ai contratti professionistici (delibera n.512 C.F. 20/04/2013 – delibera n.78 P.F. 13/06/2013)	26
Art. 51 -Infrazioni che comportano una sanzione economica.....	26
Art. 52 - Infrazioni che comportano l'esclusione dal Campionato (delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.278 C.F. 29/04/2016 - delibera n.393 C.F. 10/05/2019)	26
Art. 53 - Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.527 C.F. 05/06/2013 – delibera n.75 C.F. 02/10/2015-delibera n.78 C.F. 17/07/2024).....	27
Art. 54 - Rinuncia al Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011- delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	28
Art. 55 - Rinuncia alle gare (delibera n.468 C.F. 11/06/2011- delibera n. 351/2023 C.F. del 05/05/23).....	28
Art. 56 - Ritiro da gara o dal Campionato (delibera n.468 C.F. 11/06/2011– delibera n.69 C.F. 16/07/2011-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	28
Art. 57 - Assenza ufficiali di campo nei campionati regionali e provinciali (delibera n.468 C.F. 11/06/2011)	29
Art. 58 -Atleta di interesse nazionale (delibera n.468 C.F. 11/06/2011).....	29
Art. 59 - Atti di frode sportiva.....	29
Art. 60 - Atti di illecito sportivo.....	29
Art.60 bis - Atti di discriminazione (delibera n.78 C.F. 17/07/2024).....	30
Art. 60 Ter - Condanna per reati contro la personalità individuale (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	30
Art.60 Quater - Atti contro la personalità individuale (delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	30
Art. 60 Quinquies - Omessa segnalazione (delibera n. 47 P.F. 15/10/2024)	30



Art. 60 sexies - Violazione degli obblighi in materia di Safeguarding (delibera n.78 C.F. 17/07/2024).....	31
Art. 61 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e di illecito sportivo (delibera n.347 C.F. 24/06/2007 - delibera n.285 C.F. 15 e16/05/2009)	31
Art. 62 - Obbligo di denuncia degli atti di frode o di illecito sportivo	31
Art. 63 - Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	31
Art. 64 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 16 e17/12/2009-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	32
Art. 65 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco (delibera n.78 C.F. 17/07/2024-delibera n. 47 del C.F. 17/07/2025)	32
Art. 66 - Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società (delibera n.285 C.F. 15e16/05/2009 – delibera n.309 C.F. 17e17/12/2009-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)	33
TITOLO IV	34
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO	34
Art. 67 - Sanzioni irrogabili (delibera n.102 C.F. 26/09/2009).....	34
Art. 68 - Ammonizione	34
Art. 69 - Deplorazione.....	34
Art. 70 - Sospensione	34
Art. 71 - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione (delibera n.341 C.F. 5-6/03/2010).....	35
Art. 72 - Radiazione	35
TITOLO V	35
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI DI ATLETI E ALLENATORI.....	35
Art. 73 – Sanzioni irrogabili	35
PARTE SECONDA	36
PROCESSO SPORTIVO	36
TITOLO I.....	36
NORME GENERALI.....	36
Capo I.....	36
Organi di Giustizia	36
Art. 74 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)	36
Art. 75 - Attribuzioni	37
Art. 76 - Commissione Federale di Garanzia (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016).....	37
Capo II.....	38



<i>accesso alla giustizia</i>	38
Art. 77 - Diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia	38
Art. 78 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.....	38
Art. 79 - Ufficio del gratuito patrocinio	38
<i>Capo III</i>	39
<i>Norme generali sul procedimento</i>	39
Art. 80 - Poteri degli Organi di giustizia	39
Art. 81 – Rimessione atti	39
Art. 82 – Termini procedurali.....	39
Art. 82 bis Sospensione feriale dei termini (del. n.203 C.F. 06/12/2018-delibera n.78 C.F. 17/07/2024).....	39
Art. 83 Utilizzo di immagini e filmati quale mezzo di prova (del.n. 42 C.F.11/07/2023)	40
Art. 84 - Condanna alle spese per lite temeraria (del. n.59 P.F. 19/01/2016).....	40
Art. 85 - Comunicazioni (del. n.59 P.F. 19/01/2016-delibera n.78 C.F. 17/07/2024-delibera n. 47 P.F. 15/10/2024).....	40
Art. 86 - Segreteria degli Organi di giustizia presso la Federazione.....	41
<i>TITOLO II</i>	41
<i>Giudici sportivi</i>	41
<i>Capo I</i>	41
<i>Nomina e competenza</i>	41
Art. 87 - Istituzione.....	41
Art. 88 - Competenza dei Giudici sportivi (del. n.59 P.F. 19/01/2016)	42
Art. 89 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali	42
Art. 90 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali (delibera n.159 C.F. 21/11/2015 - del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)	43
Art. 91 - Nomina nella Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa (delibera n.159 C.F. 21/11/2015)	43
<i>Capo II</i>	44
<i>Procedimenti</i>	44
Art. 92 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali	44
Art. 93 - Istanza degli interessati	44
Art. 94 Istanza avverso il risultato di gara (delibera n.83 P.F. 06/12/2010-del.n. 42 C.F.11/07/2023)	44
Art. 95 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali.....	45
Art. 96 - Giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello	45



Art. 97 Reclamo d'urgenza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello (delibera n.159 C.F. 27/10/2007)	46
<i>Capo III</i>	46
<i>Norme procedurali speciali per i campionati nazionali del settore dilettantistico</i>	46
Art. 98 Reclamo avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale	46
Art. 99 Reclamo avverso i risultati delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale	47
<i>Capo IV</i>	48
<i>Norme procedurali speciali per i campionati nazionali del settore professionistico</i>	48
Art. 100 Reclamo avverso sanzioni disciplinari (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009 – delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)	48
Art. 101 Reclamo avverso il risultato di gara (delibera n.15 C.F. 17e18/07/2009 – delibera n.102 C.F. 26/09/2009 - delibera n.83 P.F. 06/12/2010)	50
Art. 102 Provvedimenti nella fase dei play-off per l'assegnazione dello scudetto e nelle fasi finali di promozione alla serie superiore e di assegnazione della Coppa Italia e Supercoppa (delibera n.75 C.F. 02/10/2015)	51
TITOLO III	51
Giudici FEDERALI	51
<i>Capo I</i>	51
<i>Nomina e competenza</i>	51
Art. 103 - Istituzione	52
Art. 104 - Competenza dei Giudici federali (del. n.59 P.F. 19/01/2016- del. n.447 C.F. 20/05/2026)	52
Art. 105 - Nomina negli Organi di giustizia federale e composizione degli stessi (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)	52
<i>Capo II</i>	53
<i>Procedimenti</i>	53
Art. 106 - Avvio del procedimento	53
Art. 107 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento (del. n.59 P.F. 19/01/2016)	53
Art. 108 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento	53
Art. 109 - Ricorso della parte interessata (del. n.447 C.F. 20/05/2026)	54
Art. 110 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni	54
Art. 111 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	55
Art. 112 - Misure cautelari (del. n.59 P.F. 19/01/2016)	55
Art. 113 - Intervento del terzo	56



Art. 114 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale	56
Art. 115 - Assunzione delle prove.....	57
Art. 116 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello	57
Art. 117 Reclamo d'urgenza dinanzi alla Corte Federale di Appello (delibera n.159 C.F. 27/10/2007).....	58
Art. 118 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi (del. n.59 P.F. 19/01/2016).....	59
Art. 119 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari	59
TITOLO IV	60
PROCURATORE FEDERALE	60
Capo I.....	60
Nomina e funzioni.....	60
Art. 120 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale	60
Art. 121 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale (del. n.59 P.F. 19/01/2016)	61
Art. 122 - Articolazioni territoriali	61
Art. 123 - Attribuzioni del Procuratore Federale	61
Capo II.....	61
Azione disciplinare	61
Art. 124 - Azione del Procuratore Federale (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016).....	61
Art. 125 - Prescrizione dell'azione.....	62
Art. 126 - Astensione	63
Art. 127 - Svolgimento delle indagini (del. n.59 P.F. 19/01/2016)	63
Art. 127 bis Sospensione feriale dei termini (del. n.71/2018 C.F. 13/07/2018).....	64
Art. 128 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016).....	64
Capo III.....	64
Rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura Antidoping del CONI	64
Art. 129 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria	64
Art. 130 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI.....	65
TITOLO V	65
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT	65
Art. 131 – Collegio di Garanzia dello Sport	65
TITOLO VI	65
REVISIONE, REVOCAZIONE, CLEMENZA RIABILITAZIONE	65
Art. 132 - Revisione e revocazione	65



Art. 133 - Amnistia	66
Art. 134 - Indulto	66
Art. 135 - Grazia.....	67
Art. 136 – Riabilitazione (delibera n.159 C.F. 21/11/2015)	67
<i>NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	68
<i>Art. 137 Casellario Federale e Registro delle sanzioni disciplinari (delibera n.83 P.F.06/12/2010)</i>	68
Art. 138 Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo (delibera n.83 P.F. 06/12/2010).....	68
Art. 139 Entrata in vigore	68
<i>TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE</i>	69
<i>TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI</i>	70
<i>TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO</i>	70
<i>TABELLA D – CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE GARE</i>	71
<i>TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI</i>	72